

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università di Modena e Reggio Emilia, in particolare l'art. 40, comma 5, che dispone: "La licenza a qualsiasi titolo del marchio, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve, compatibilmente con la normativa vigente, essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione.";

CONSIDERATO il Regolamento per la concessione della licenza d'uso del nome, del logo e del patrocinio dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con Decreto Rettorale (Rep. n. 75/2016, Prot. n. 37837);

CONSIDERATO il parere della commissione preposta all'aggiornamento del suddetto Regolamento, nominata con delibera del Senato Accademico (Rep. n. 189/2024 Prot. n. 338873), e del Consiglio di Amministrazione (Rep. n. 510/2024 Prot. n. 342634);

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione (Rep. n. 245/2025 Prot. n. 228919), e del Senato Accademico (Rep. n. 128/2025, Prot. n. 278589/2025), con le quali è stata approvata la versione aggiornata del Regolamento per la concessione della licenza d'uso del nome e del logo dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

DECRETA

articolo 1

È modificato come segue il Regolamento per la concessione della Licenza d'uso del nome, del Logo e del patrocinio dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

“Regolamento per la concessione della licenza d'uso del nome, del logo e del patrocinio dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia”

Art. 1 Finalità

Art. 2 Descrizione

Art. 3 Utilizzo del logo

Art. 4 Modalità di utilizzo oneroso del logo

Art. 5 Concessione dell'utilizzo del logo a Società o altre forme associative

Art. 6 Procedura per la concessione del patrocinio di Ateneo

Art. 7 Foro Competente

Art. 8 Norme di rinvio

Art. 9 Entrata in vigore

Art. 1 - Finalità

1. L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, di seguito denominata Ateneo, è titolare esclusiva del proprio emblema o stemma o marchio, definito "logo", in quanto rappresentazione simbolica protetta dalle norme sul nome (artt. 6 e ss. Cod. civ.).

2. Il logo dell'Ateneo è registrato e depositato con le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Art.2 - Descrizione

1. Il logo dell'Ateneo è costituito da tre elementi: il simbolo grafico o sigillo (la figura di San Geminiano a cavallo), la scritta UNIMORE e la scritta “Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia”, come meglio descritto e specificato nel “Brand Book” di Ateneo

(https://in.unimore.it/intra/documenti/logo2015/Unimore_brand_manual_11_2016.pdf)

Art. 3 - Utilizzo del logo

1. L'utilizzo del logo spetta, senza necessità di richiesta e relativa approvazione, all'Ateneo stesso, ai suoi organi di governo e alle strutture di ricerca, didattiche, amministrative e di servizio previste dallo Statuto, i quali sono tenuti ad avvalersene solo in relazione alle loro attività istituzionali o di promozione delle attività e servizi dell'Ateneo, ove sia necessario identificare con chiarezza l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia quale autore o fonte di elaborati di vario tipo nonché quale promotore di iniziative a carattere istituzionale, scientifico e culturale.
2. I suddetti utilizzatori dovranno attenersi alle specifiche contenute nel "Brand Book" di Ateneo.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 comma 1, il nome ed il logo, il nome ed il logo dell'Università non possono essere utilizzati senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, o del Rettore da questo delegato. La loro utilizzazione dovrà, in ogni caso, avvenire nel pieno rispetto del decoro dell'istituzione universitaria; in caso contrario l'autorizzazione dell'Ateneo potrà essere revocata, unilateralmente ed insindacabilmente, con effetto immediato, salvo il risarcimento del danno.
4. Soggetti terzi rispetto all'Ateneo sono considerati: persone fisiche e giuridiche esterne all'Ateneo stesso, studenti/studentesse e il personale dell'Ateneo che operi al di fuori delle attività strettamente istituzionali (ad esempio nell'ambito di eventuale attività professionale o di consulenza). I soggetti terzi che abbiano avuto rapporti diretti con l'Ateneo possono utilizzare l'elemento denominativo esclusivamente per descrivere le attività svolte con l'Ateneo (ad esempio collaborazioni o attività di consulenza, di fornitura o di ricerca svolte con l'Ateneo o con una delle sue strutture).
5. Il Logo di Ateneo deve essere riprodotto ed apposto su tutti gli elaborati finali dei corsi di studio. Le studentesse e gli studenti dei Corsi di laurea, di specializzazione, di dottorato e master devono riportare sulla copertina e sul frontespizio delle tesi il Marchio di Ateneo, per l'utilizzo del quale non devono richiedere alcuna autorizzazione. Il Marchio può essere utilizzato anche nelle presentazioni utilizzate per la discussione della tesi, durante la seduta di laurea e nelle opportune sedi di presentazione della ricerca.

Art. 4 - Modalità di utilizzo oneroso del logo

1. L'Ateneo, può concedere, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto di Ateneo, a terzi che ne facciano richiesta, la licenza d'uso del marchio o dei loghi di cui è titolare, per periodi predeterminati, previa sottoscrizione di apposito contratto a titolo oneroso.
2. La licenza onerosa del logo costituisce forma autonoma di autofinanziamento.
3. La concessione della licenza d'uso è subordinata alla presentazione di una richiesta formale che contenga la descrizione dell'iniziativa, i dati del richiedente, la ragione sociale, il settore di attività, le condizioni economiche della proposta, nonché le modalità d'uso del logo e l'elenco analitico degli eventuali prodotti per i quali è richiesta la licenza in uso.
4. La proposta dovrà, inoltre, contenere l'impegno del richiedente a:
 - a) utilizzare il logo in modo da non offendere il decoro dell'istituzione universitaria, fermo restando in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo;
 - b) se richiesto, mettere a disposizione del pubblico nei luoghi di distribuzione dei prodotti anche pubblicazioni e materiale promozionale dell'Ateneo;
 - c) nel caso, corrispondere una parte degli utili derivanti dalla cessione dei prodotti, da stabilirsi contrattualmente;
 - d) accordare all'Amministrazione, al personale ed agli studenti universitari, sui prodotti uno sconto non inferiore al 15% sul prezzo di vendita.

5. La concessione della licenza d'uso è di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione che valuta i requisiti e l'idoneità della richiesta progettuale e approva il testo del relativo accordo. Il Consiglio di Amministrazione può delegare il Rettore, anche in modo permanente, salvo il diritto di revoca, alla valutazione delle richieste di licenza d'uso. La concessione è vietata per iniziative non conformi o palesemente in conflitto con i principi e le finalità dell'istituzione e con il relativo decoro.

6. Il contratto prevede clausole di risoluzione espressa ed eventuali penali per l'uso non conforme alla concessione, nonché il divieto assoluto di concessione d'uso, cessione o sub concessione totale o parziale a terzi del logo dell'Università.

Art. 5 - Concessione dell'utilizzo del logo a Società o altre forme associative

1. È altresì prevista la possibilità di concedere, mediante appositi accordi e a titolo gratuito, la licenza d'uso del nome e del logo dell'Ateneo a Società od altre forme associative di diritto privato alle quali l'Ateneo partecipa per lo svolgimento di attività strumentali alla didattica, alla ricerca e alla formazione o, comunque utili, per il conseguimento dei propri fini istituzionali o con le quali collabora.

2. La concessione dell'utilizzo del logo dell'Ateneo per l'attività degli spin-off universitari è rimandata a quanto stabilito dal Regolamento per la costituzione e l'attività di spin-off dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Art. 6 - Procedura per la concessione del patrocinio di Ateneo

1. Per patrocinio si intende il riconoscimento ufficiale con il quale l'Ateneo e le sue Strutture (Dipartimenti, Scuole e Centri) esprimono il proprio apprezzamento e adesione ad iniziative, promosse da soggetti esterni, ritenute meritevoli per finalità di promozione culturale, scientifica e sociale e ritenute di particolare interesse per l'Ateneo stesso.

2. La richiesta di concessione del patrocinio e l'utilizzo del Logo dell'Ateneo per le manifestazioni scientifico - culturali seguiranno, in ogni caso, la seguente procedura:

a) la richiesta deve essere trasmessa utilizzando la modulistica appositamente predisposta, che dovrà contenere la firma del docente o personale tecnico amministrativo bibliotecario di Unimore che partecipa all'evento;

b) il patrocinio gratuito dell'Università è concesso a manifestazioni scientifiche e culturali nelle quali siano coinvolti docenti e ricercatori dell'Ateneo, i cui nominativi dovranno comparire nel programma dell'evento;

c) la richiesta deve pervenire al competente Ufficio almeno quindici giorni lavorativi prima dell'evento;

d) la concessione del patrocinio consente l'uso del Logo di Ateneo, che potrà essere riprodotto esclusivamente in un unico contesto accanto alla dizione "Con il patrocinio dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia", restando pertanto esclusa ogni diversa menzione delle modalità di partecipazione dell'Ateneo alle iniziative, nonché ogni diverso utilizzo del Logo.

e) la concessione del patrocinio non comporta alcun impegno dell'Università ad erogare contributi finanziari, né a fornire supporto organizzativo e/o logistico nei confronti degli organizzatori dell'evento patrocinato.

Art. 6 bis - Merchandising

1. L'Ateneo può concedere l'uso del Marchio ad operatori di mercato individuati secondo le norme vigenti per realizzare prodotti di merchandising

Art. 6 ter - Divieti d'uso

1. L'uso del marchio, nell'ambito dei contratti, che abbiano concluso i loro effetti, stipulati da Unimore per prestazioni eseguite nel prevalente interesse del committente (cd prestazioni conto terzi) non è consentito.

L'uso del marchio, inoltre, non è consentito a fornitori di prestazioni o servizi.

L'uso dei segni distintivi, in particolare del marchio, è comunque vietato qualora tale uso consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio stesso e/o pregiudichi in qualche modo l'immagine, il decoro o la reputazione di Unimore

Art. 6 quater - Monitoraggio

1. Il personale di Unimore è tenuto a conoscere ed applicare il sistema di identità di Unimore e a segnalare al Rettore usi non corretti o non autorizzati del Marchio.

Al fine di una corretta applicazione delle norme, Unimore effettua attività di monitoraggio e controllo su usi non corretti o non autorizzati di Marchio

Art. 7 - Foro Competente

1. Su tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente Regolamento è competente il TAR Emilia Romagna.

2. Su tutte le controversie relative alla validità ed all'esecuzione del contratto di concessione dell'uso del logo di Ateneo, è competente il Tribunale Civile di Modena.

Art. 8 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applica il Regolamento per la gestione delle sponsorizzazioni ed il Regolamento di acquisizione di beni e servizi

Art. 9 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 1° dicembre 2025 e sarà pubblicato sull'Albo dell'Ateneo, nonché sul sito dell'Ateneo.

Articolo 2

Il presente decreto verrà pubblicato all'Albo on-line di Ateneo ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 32. Il Regolamento entra in vigore il giorno 1° dicembre 2025.

IL RETTORE
Prof. Carlo Adolfo Porro